



Giuridicamente riconosciuta con D.P.G.R. n. 673 del 28/01/1992  
Riconoscimento Nazionale 11/01/2003

## **INFORMATIVA: AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

L'amministrazione di sostegno è l'istituto più recente e applicato per la tutela di soggetti con patologie che li rendono, in via temporanea o permanente, invalidi (parzialmente o totalmente) e non in grado di badare a sé stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali: anziani, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d'azzardo, ecc.

È pertanto un istituto che mira a proteggere le persone che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana. Alle persone disabili, quindi, sono riconosciute delle misure di protezione flessibili, adattabili nel tempo alle diverse e svariate esigenze, in modo tale da consentire una protezione del soggetto debole, senza mai giungere ad una totale esclusione della sua capacità di agire.

L'amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare ed è scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito, secondo requisiti d'idoneità ritenuti dallo stesso Giudice.

Può essere nominato amministratore di sostegno: il coniuge (o la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella ed i parenti entro il quarto grado. Sono questi, infatti, i soggetti legittimati ad agire, oppure (comunque) quelli che devono essere informati della pendenza del ricorso presentato dinanzi al Giudice. Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità o altro, l'amministratore è nominato tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Legge n. 6 del 9/01/2004; Artt. 404 e ss. c.c.

### **CHI PUO' RICHIEDERLO**

La domanda può essere presentata dallo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.

“I soggetti gestori dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti in primo luogo ad informare la famiglia sulle diverse modalità previste dalla normativa per attivare i vari istituti finalizzati alla protezione giuridica dell'utente, fornendo i riferimenti dell'ufficio di Protezione Giuridica competente per territorio, cui è possibile rivolgersi. Successivamente, in funzione della progressione della compromissione cognitiva, le unità d'offerta dovranno informare l'UPG competente per territorio al fine di attuare, con il coinvolgimento dei familiari, i percorsi istituzionali più adeguati.” (estratto da: Allegato A - DGR X/5954 del 05.12.2016 – Regole di gestione del servizio sociosanitario 2017)

### **COME SI RICHIEDE**

La domanda, esente da contributo unificato, va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario, corredata con una marca da bollo da € 27,00 per diritti forfetizzati di notifica. Con la domanda si richiede l'apertura dell'amministrazione di sostegno e contestualmente si suggerisce la persona che il ricorrente ritiene più idonea per tale incarico.



Giuridicamente riconosciuta con D.P.G.R. n. 673 del 28/01/1992  
Riconoscimento Nazionale 11/01/2003

**DOVE SI RICHIEDE**

Tribunale - Sezione IX civile Bis - Minori e Soggetti Deboli - via San Barnaba 50 - 20122 Milano

Orario: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30 tel. 02/5433.4660 (orario di erogazione dei numeri dalle ore 8,15 alle ore 11,30)

Le sedi del Servizio Socio Professionale Territoriale (SSPT) del Comune di Milano.

Gli indirizzi e gli orari di apertura degli SSPT sono disponibili sul sito del comune di Milano:

[http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/sociale/Servizi\\_interventi\\_sociali](http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/sociale/Servizi_interventi_sociali)